



PROVINCIA DI TARANTO

9° SETTORE

Ecologia ed Ambiente - Aree Protette - Parco Naturale Regionale
"Terra delle Gravine" – Protezione Civile – Edilizia sismica

Servizio: Autorizzazione Integrata Ambientale

trasmessa via PEC

Sindaco del Comune di Palagiano

PEC: comunepalagiano.aagg@postecert.it

Comune di Palagiano

Settore Urbanistica e Ambiente

PEC: comunepalagiano.aagg@postecert.it

Cod. Amm. : p_ta

N. Prot. : 0034991

Data Prot. : 14-11-2017 13:13:50



ARPA-Puglia – DAP Taranto

PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Dipartimento di Prevenzione S.I.S.P. A.U.S.L. TA/1

PEC: dipartprevenzione_sisp.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it

Autorità di Bacino della Puglia

PEC: segreteria@pec.adb.puglia.it

Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggistico Province di Lecce, Brindisi, Taranto

PEC: mbac-sabap-le@mailcert.beniculturali.it

Unicalce S.p.A.

Sede Impianto IPPC: C.da dei Lupini Z.I. – Palagiano (TA)

Sede Legale: Via Ponti n.18 Brembilla (BG)

unicalce@pec.unicalce.it

**e p.c. Regione Puglia – Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,
Opere Pubbliche, Ecologia e paesaggio - Sezione
Autorizzazioni Ambientali**

PEC: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: Stabilimento Unicalce S.p.A. sito in Palagiano c.da Lupini Z.I. –procedimento di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale giusta Determinazione Dirigenziale n.375 del 13.06.2008 della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 29-octies, comma 3, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - conferenza di servizi ex art. 14/ter L.241/90 – trasmissione verbale di conferenza

In allegato alla presente si trasmette copia del verbale della conferenza di servizi in oggetto del 07 Novembre u.s., comprensivo degli allegati richiamati nonchè del parere di Arpa Puglia prot. 68546 del 09.11.2017

** Il Responsabile del Procedimento
Funzionario P.O.
ing. Aniello Polignano*

* firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 d. lgs. 39/1993



PROVINCIA DI TARANTO

9° SETTORE

OGGETTO: Stabilimento Unicalce S.p.A. sito in Palagiano c.da Lupini Z.I. –procedimento di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale giusta Determinazione Dirigenziale n.375 del 13.06.2008 della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 29-octies, comma 3, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - conferenza di servizi ex art. 14/ter L.241/90 – verbale di riunione

Premesso che:

- La Società Unicalce S.p.A. (ex Calce San Pellegrino S.p.A.), con stabilimento ubicato in Zona Industriale di Palagiano (TA) – C.da Lupini, è in possesso dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Regione Puglia con Determinazione Dirigenziale n. 375 del 13.06.2008, di durata pari ad 8 anni. L’impianto rientra nella categoria IPPC 3.1/b “ *produzione di calce viva in forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 Mg al giorno*”;
- la Società Unicalce S.p.A., con nota acquisita al prot. n 59628/A del 07.12.2015, ha richiesto il rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, in virtù del D.Lgs n.46/2014 e successive note esplicative;
- Il combinato disposto del D.Lgs n.46/2014 (che ha modificato il D.lgs n.152/2006) e la direttiva del Ministero dell’Ambiente n. 22295 GAB del 2710/2014, ha prorogato la scadenza di legge delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA) in vigore alla data del 11 Aprile 2014 (di fatto la loro durata è raddoppiata). La medesima direttiva ministeriale, inoltre, ha previsto l’opportunità che la ridefinizione della scadenza sia resa evidente da un carteggio tra gestore e autorità competente, anche in forma di lettera circolare, che confermi la applicazione della nuova disposizione di legge alla durata delle AIA vigenti, facendo salva la facoltà per l’autorità competente di avviare di sua iniziativa un riesame.

Considerato che:

- con decisione n. 2013/163/UE della Commissione Europea (in Gazzetta Ufficiale UE del 9 aprile 2013), sono state emanate le conclusioni sulle BAT per il cemento, la calce e l’ossido di magnesio;
- l’art.29-octies, comma 3, del D.Lgs n.152/2006, prevede, tra l’altro, che: “ *Il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell’autorizzazione e’ disposto sull’installazione nel suo complesso:*
a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all’attivita’ principale di un’installazione;
- Con nota di avvio del procedimento prot 36551/P del 12.09.2016, la scrivente Provincia ha disposto il riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, in relazione all’installazione sita nel Comune di Palagiano (TA), C.da Lupini Z.I., per l’esercizio dell’attività IPPC di cui al punto 3.1 b) dell’allegato VIII, parte II°, al d.lgs. 152/2006 e gestita dalla ditta Unicalce S.p.A. con sede legale in via Ponti n.18 nel Comune di Brembilla (BG). Con la medesima nota la scrivente Provincia disponeva, nei successivi 90 giorni, di trasmettere tutta la documentazione necessaria ai fini del riesame dell’AIA, come previsto dallo stesso comma 5 dell’art. 29-octies del D.Lgs n.152/2006, facendo riferimento anche agli indirizzi della Delibera di Giunta Regionale n. 1388 del 19.09.2006.

- A seguito di apposita comunicazione della Società Unicalce, i termini fissati per la presentazione della documentazione a corredo del riesame dell'AIA venivano posticipati, fermo restando il limite previsto in 180 giorni dal ricevimento della nota di avvio del procedimento prot 36551/P del 12.09.2016, così come statuito dal comma 5 dell'art. 29-octies del D.Lgs n.152/2006.
- Con successiva nota prot. 5549 del 21.02.2017 la Società Unicalce trasmetteva la documentazione al fine dell'attivazione del riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Regione Puglia con D.D. n. 375 del 13.06.2008. La documentazione veniva, di seguito, integrata con la nota prot. 10467 del 29.03.2017 (spese di istruttoria AIA ex D.M. 24.04.2008) e prot. 18137 del 31.05.2017 (ulteriore documentazione tecnica relativa alla compatibilità al P.A.I. Puglia):
- Con successiva nota prot. provincia 18660 del 06.06.2017, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della L.241/90, la Provincia di Taranto indiceva la Conferenza, in modalità asincrona, invitando le Amministrazioni in indirizzo a rendere le proprie determinazioni in merito, ai sensi e per gli effetti dell'art.14-bis comma 2 lettera c) – seconda parte della L. 241/1990 e ss.mm.ii. In particolare la Provincia invitava i sottoelencati enti:
 - Commissario Prefettizio del Comune di Palagiano
 - Comune di Palagiano Settore Urbanistica e Ambiente
 - Regione Puglia – Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e paesaggio - Sezione Autorizzazioni Ambientali
 - ARPA-Puglia – DAP Taranto
 - Dipartimento di Prevenzione S.I.S.P. A.U.S.L. TA/1
 - Autorità di Bacino della Puglia
 - Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggistico -Province di Lecce, Brindisi, Taranto
- Nel corso della procedura della Conferenza semplificata, si acquisivano le seguenti valutazioni:
 - Parere dell'Adb Puglia, prot. 11656 del 04.09.2017, con il quale faceva presente che: “*ferme restando le attività tese alla modifica della perimetrazione nelle aree di intervento, in corso presso la scrivente Autorità, all'attualità le medesime aree rientrano in AP e pertanto ai fini del presente provvedimento si invita la ditta proponente ad adeguare il DVR aziendale con i rischi correlati alla presenza del vincolo PAP*”.

Valutato che:

- L'art. 29/quarter del d.Lgs n.152/2006 prevede che, nel caso di procedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale, oppure nel caso di riesame, la Conferenza di Servizi ha luogo ai sensi degli articoli 14 e 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e che, pertanto, al fine del perfezionamento dell'iter amministrativo, occorre convocare la Conferenza di Servizi in forma simultanea e in modalità sincrona;
- Con nota prot.30729 del 09.10.2017 la scrivente Provincia convocava per l'odierna data la Conferenza di Servizi relativamente al procedimento in premesso esplicitato, invitando i sottoelencati enti:

Enti ed Amministrazioni invitati	Note
Comune di Palagiano - Sindaco	Dott.ssa Moschetti Assessore con delega.
Comune di Palagiano – Settore Urbanistica	Ing. Giuseppe Iannucci
A.R.P.A. PUGLIA	Assente PRESENTE AR
ASL TA/1 - Dipartimento di Prevenzione – SISP	Assente – nota prot. 175629 del 25.10.2017
Regione Puglia – Servizio Autorizzazioni Ambientali	Assente
Autorità di Bacino	Assente
Soprintendenza per i beni Archeologici e paesaggistici per le Province di Br-Le-Ta	Assente
Unicalce S.p.A	Presente

Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 14/ter comma 3 del d.Lgs n.241/90 e ss.mm.ii, la Provincia precisava che *..“ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione e' rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso”*.

Si evidenzia, infine, che l'amministrazione precedente evidenziava, nella nota di convocazione, che l'intera documentazione tecnica, con le integrazioni acquisite, è resa disponibile al seguente link: <http://www.provincia.taranto.it/accesso-rapido/trasparenza-amministrativa/item/impianto-unicalce-s-p-a-palagiano-categoria-ippc-3-1-b-produzione-di-calce-viva-in-forni-aventi-una-capacita-di-produzione-di-oltre-50-mg-al-giorno>

Tutto ciò premesso e considerato, la Provincia di Taranto, con nota prot 29162 del 25.09.2017 convocava la Conferenza decisoria, da effettuarsi in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/1990 e ss.mm.ii., per la trattazione dell'istanza in oggetto identificata, invitando le seguenti

E' presente il funzionario del Settore Responsabile del Procedimento ing. Aniello Polignano

Constatata:

- l'assenza degli Enti, come sopra indicato;
- la presenza dei rappresentanti degli Enti invitati, come risulta dalla Scheda di registrazione presenze (“allegato “A”), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale;

Per quanto sopra espresso si dichiara aperta la seduta alle ore 11:30.

Il Responsabile del procedimento, in ordine alla documentazione tecnica presentata, evidenzia le seguenti criticità:

- In relazione ai limiti alle emissioni riportati nella scheda E, il responsabile del procedimento evidenzia che gli stessi sono afferenti alla precedente autorizzazione di AIA rilasciata dalla Regione Puglia e per alcuni parametri, in particolare il parametro Polveri su tutti i camini, e i parametri CO, NO₂, SO₂ per il camino E₅ afferente il forno, dovranno essere adeguati ai valori riportati nelle BAT di cui alla decisione n. 2013/163/UE della Commissione Europea (in Gazzetta Ufficiale UE del 9 aprile 2013).
- Si prende atto dell'adeguamento degli impianti esistenti per la gestione delle acque meteoriche e di dilavamento con l'inserimento del trattamento anche per le seconde piogge con grigliatura, dissabbiatura e disoleazione e successivo riutilizzo per gli usi industriali di una parte di esse, nonché dell'inserimento del nuovo impianto di gestione delle acque meteoriche inerente l'area dei premiscelati non presente nella precedente autorizzazione aia.
- Si prende atto, altresì, dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche rilasciata dal Comune di Palagianò con provvedimenti PROT. N. 14779/2016 DEL 28/10/2016, E PROT. N. 15207/2016 E 15208/2016 DEL 07/11/2016

I rappresentanti di Arpa Puglia anticipano i necessari chiarimenti e le opportune integrazioni riportati nel parere ufficiale che sarà di seguito comunicato con nota ufficiale. In particolare sono stati affrontati gli aspetti relativi a:

- Utilizzo del pet-coke nel ciclo produttivo e relativo inquadramento tecnico-giuridico,

3

secondo i requisiti dell'all.X, parte V, del d.Lgs n.152/2006 ed in particolare relativamente alla potenza minima richiesta dagli impianti che utilizzano tale combustibile nel ciclo produttivo pari a 50 MW. A tal fine il gestore precisa che non viene più utilizzato il pet coke come combustibile dal Novembre 2015;

- Adeguamento dei valori limite alle BAT e alle migliori prestazioni dell'impianto;
- La stima del flusso di massa delle polveri in considerazione dell'inserimento di due nuovi punti di emissione;
- Conformità del recapito finale in cava degli scarichi delle acque meteoriche e di processo rispetto alle norme di settore;
- Attestazione della qualifica dei sottoprodotti indicati in relazione;
- Inquadramento giuridico delle polveri derivanti dai sistemi di abbattimento (prodotti o sottoprodotti).

Il delegato del Sindaco di Palagiano, Assessore dott. Moschetti, chiede la valutazione di impatto sanitario in considerazione anche della limitrofa presenza dell'impianto della società Lubritalia e in considerazione della tipologia del ciclo produttivo.

Dal punto di vista della documentazione tecnica afferente il riesame dell'AIA, l'ing. Iannucci dirigente del Settore tecnico non rileva particolari criticità per quanto di competenza.


Il direttore dello stabilimento, ing. Fabrizio De Pasquale, pur ritenendo condivisibile l'affermazione della dottoressa Moschetti, richiede che la richiesta di valutazione di impatto sanitario non rientri nella procedura di riesame in corso, ma segua un iter più idoneo ove previsto dalle norme vigenti.

Il responsabile del procedimento evidenzia che il Comune di Palagiano non rientra nei Comuni individuati ad altro rischio tali da rientrare nell'applicazione della L.R. 21/2012 e quindi non sarebbe applicabile una procedura di VIS. Comunque si riserva ulteriori approfondimenti in merito.


Il responsabile del procedimento evidenzia altresì che, acquisita la documentazione tecnica integrativa, convocherà un'ulteriore seduta della conferenza di servizi.

La Conferenza di servizi viene chiusa alle ore 13:30

L.C.S. dai presenti.



The image shows several handwritten signatures in black ink. The signatures are arranged in a roughly circular or scattered pattern. Some are more legible than others, but they appear to be the names of the individuals present at the meeting. The signatures include names like 'Moschetti', 'De Pasquale', and others, though some are partially obscured or written in a cursive style that makes them difficult to read precisely.



PROVINCIA DI TARANTO

9° SETTORE Ecologia ed Ambiente - Aree Protette -
Parco Naturale Regionale "Terra delle Gravine".

FOGLIO PRESENZE CONFERENZA DI SERVIZI 07.11.2017

Oggetto: Stabilimento Unicalce S.p.A. sito in Palagiano c.da Lupini Z.I. -procedimento di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale giusta Determinazione Dirigenziale n.375 del 13.06.2008 della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Convocazione conferenza di servizi ex art. 14/ter L.241/90.

Ente	Rappresentante (cognome e nome)	Qualifica	Firma	Fax - tel	e-mail
Provincia di Taranto	Ing. Aniello Polignano	Funzionario P.O.		099.4587095	aniello.polignano@provincia.ta.it
Sindaco Comune di Palagiano	Don. A. Moschetti	Azienda Religiosa		3687608977	ASSESSOR@MOSCHETTI.PALAGIANO.COM
Comune di Palagiano - Settore Tecnico	ING. G. ANNUNCIO	DIRETTORE SEZIONE		099 8886643	
Arpa Puglia DAP Taranto	DOTT. ESPOSITO V.	DIRETTORE DORSO		099 8886643 099 8886643	V.ESPOSITO@ARPA.PUGLIA.IT
Regione Puglia - Autorizzazioni Ambientali					
Dipartimento di Prevenzione - SISF					
Autorità di Bacino della Puglia					
Soprintendenza per i Beni Architettonici e del Paesaggio					

* DONNA ADELE DELL'ERBA
" " ADRIANA PRINCIPRO -

UNISUCCÉ S. P. A

OTTAVIO RUGGIERI

FRANCESCO ANHITO

MARCO

FABRIZIO

CONSULENTE

CONSULENTE

CONSULENTE

DIRETTORE

~~Ottavio Ruggieri~~

~~Francesco Anhito~~

~~Marco~~

~~Fabrizio~~



DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Servizio di Igiene e Sanità Pubblica
U.O.S. Igiene degli Ambienti di Vita e Medicina di Comunità
Distretti di Massafra – Martina Franca – Ginosa
Viale Magna Grecia, 173 – 74016 Massafra
Tel. 0998850647 – Fax 0998850648
e-mail: diprev.sisp.uosmassafra@asl.taranto.it
pec: sisp_massafra.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it
www.sanita.puglia.it

Cod. Amm. : p_ta
N. Prot. : 0034151
Data Prot. : 07-11-2017 13:16:06



Alla Provincia di Taranto
9° Settore Ecologia e Ambiente
Servizio A.I.A.
settore.ambiente@pec.provincia.taranto.gov.it

Alla Unicalce S.p.A.
unicalce@pec.unicalce.it

OGGETTO: STABILIMENTO “UNICALCE S.P.A.” SITO IN PALAGIANO C.DA LUPINI Z.I. – PROCEDIMENTO DI RIESAME DELL’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE GIUSTA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 375 DEL 13/06/2008 DELLA REGIONE PUGLIA, AI SENSI DELL’ART. 29-OCTIES, COMA 3, DEL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 – CONFERENZA DI SERVIZI EX ART. 14/TER L. 241/90.

Riferimento nota pec prot. n. 33504 in data 31/10/2017, acquisita in pari data al prot. generale ASL al n. 179811.

Vista la nota di precisazioni in riferimento, si comunica che la scrivente U.O. non ha ricevuto alcuna documentazione relativa a quanto indicato in oggetto e pertanto non può esprimere il richiesto parere di competenza.

In attesa di quanto sopra non potrà presenziare alla C.d.S. convocata in data odierna.

Azienda Sanitaria Locale TA
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Servizio Igiene e Sanità Pubblica
U.O. Massafra-Martina Franca-Ginosa
Il Responsabile
(Dott. Luigi MASTRONUZZI)



Firmato digitalmente

Co.Ge. = AIA_025

via PEC

Spett.le **PROVINCIA DI TARANTO**
9° Settore - Servizio AIA
settore.ambiente@pec.provincia.taranto.gov.it

Oggetto: UNICALCE S.p.A. Stabilimento di Palagiano (TA), autorizzato dalla Regione Puglia con D.D. A.I.A. n. 375/2008. Riunione della Conferenza dei Servizi del 07.11.2017 per il riesame AIA – Trasmissione Parere ARPA
Rif. Nota Provincia di Taranto prot. 30729 del 09/10/2017

Facendo seguito a quanto già esplicitato in sede di Conferenza dei Servizi, si trasmette con la presente il parere di competenza per il procedimento in oggetto.

Distinti saluti

Il Direttore del DAP
(dott.ssa Maria Spartera)

1

Cod. Amm. : p_ta
N. Prot. : 0034582
Data Prot. : 10-11-2017 10:29:00



Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150

www.arpa.puglia.it

C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto - Servizio Territoriale

C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto

tel. 099 9946310 fax 099 9946311

e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it

PEC: dap.ta.arpopuglia@pec.rupar.puglia.it



Firmato digitalmente

Co.Ge. = AIA_025

ARPA PUGLIA
c.a. **Direttore Dipartimento di Taranto**

Oggetto: UNICALCE S.p.A. Stabilimento di Palagianò (TA), autorizzato dalla Regione Puglia con D.D. A.I.A. n. 375/2008. Riunione della Conferenza dei Servizi del 07.11.2017 per il riesame AIA – Trasmissione Parere ARPA
Rif. Nota Provincia di Taranto prot. 30729 del 09/10/2017

Nell'ambito del procedimento in oggetto, si trasmette con la presente, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 6, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., il parere di competenza, scaturito dall'esame della documentazione pubblicata sul sito istituzionale della Provincia¹ già illustrato in sede di Conferenza dei Servizi.

Preliminarmente si ritiene necessario che il proponente ridefinisca, nell'ambito del riesame, quali siano le attività accessorie, tecnicamente connesse all'attività IPPC², le cui autorizzazioni ambientali sono sostituite dall'AIA. In particolare, per quanto riguarda l'attività di cava (Fase 1.1 del processo produttivo), le autorizzazioni rilasciate dal Servizio Attività Estrattive della Regione Puglia non rientrano tra quelle riportate in Allegato IX alla Parte seconda *Elenco delle autorizzazioni ambientali sostituite dalla autorizzazione integrata ambientale*; potrebbero invece essere comprese, a parere dello scrivente Servizio, e quindi essere recepite e sostituite dal provvedimento di riesame AIA, le autorizzazioni alle emissioni generate durante la fase estrattiva e di movimentazione calcare T.V. poiché tecnicamente connesse all'attività IPPC e, pertanto, parte integrante dell'installazione. Si chiede in merito la valutazione dell'A.C., atteso che tale chiarimento è fondamentale anche per la definizione del Piano di Monitoraggio e controllo soggetto all'approvazione di ARPA. Nell'AIA vigente l'attività di cava viene considerata soltanto nell'elenco delle autorizzazioni conseguite (e recepite) nella D.D. 375/2008 (rif. par. 3 del Documento tecnico in Allegato A), senza sia ulteriori riferimenti sia nel dispositivo sia nell'Allegato tecnico A sia nel PMC.

Si evidenzia altresì che le autorizzazioni citate nella scheda B non risultano allegate all'istanza di riesame (in particolare quelle che attengono alla cava) e, pertanto, si chiede di integrare la documentazione.

Per quanto riguarda le procedure di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'Allegato IV alla Parte II del T.U.A. (punto 3 lettera p) gli impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno rientrano tra i progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza delle Regioni. A pag. 4 della D.D. regionale di AIA n. 375/2008 è indicato che, in sede di CdS conclusiva del 06/05/2008 per il rilascio della vigente AIA, "... è stato accertato che l'impianto in oggetto non è soggetto a verifica di VIA...". Non è però descritto quale sia stato l'accertamento condotto, né sono state riportate le motivazioni dell'esclusione dalla verifica di VIA. Alla luce di quanto sopra si invita l'A.C. ad effettuare un approfondimento in merito all'eventuale necessità di esperire una verifica di assoggettabilità a VIA, in considerazione di quanto segue:

a) dal par. 3.2 della Relazione Tecnica annessa all'istanza di riesame AIA emerge che "... L'impianto produttivo e l'annessa cava sono ubicati nel territorio del Comune di PALAGIANO (TA), C.da LUPINI, a una distanza in

¹ Indirizzo <http://www.provincia.taranto.it/accesso-rapido/trasparenza-amministrativa/item/impianto-unicalce-s-p-apalagiano-categoria-ippc-3-1-b-produzione-di-calce-viva-in-forni-aventi-una-capacita-di-produzione-dioltre-50-mg-al-giorno>

² Il T.U.A. riporta infatti nella Parte II all'art.5, comma i-quater) la seguente definizione di "installazione": «unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla Parte seconda e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. È considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore».

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150

www.arpa.puglia.it

C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto - Servizio Territoriale

C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto

tel. 099 9946310 fax 099 9946311

e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it

PEC: dap.ta.arpopuglia@pec.rupar.puglia.it



linea d'aria di Km 3,0 ca. a Nord-Est del centro abitato, di 4,4 Km dal centro abitato di Mottola e di 4,5 Km dal centro abitato di Massafra, in corrispondenza delle coordinate geografiche 40°36'02" N e 17°03'31" E. La quota media del piano campagna di tutto lo stabilimento è di m. 70 ca. s.l.d.m.. Sul territorio, ricompreso nel raggio di **1 Km dal perimetro dell'opificio, insistono insediamenti e/o strutture e infrastrutture del tipo di seguito indicate:**

- Attività produttive (produzione di conglomerati cementizi, di lubrificanti e di ghiaccio industriale);
- Stazione ferroviaria di Palagiano-Mottola;
- Infrastrutture di grande comunicazione (strada statale 100 Bari-Taranto, Ferrovia tronco Bari-Taranto, Autostrada A14 tronco Bari-Taranto - Raccordo d'innesto dalla statale 7 (SS Appia) alla statale 106 Taranto-Reggio Calabria);
- Metanodotto ENEL GAS, con linea di derivazione per fornitura metano all'impianto;
- Acquedotto (Acquedotto Pugliese "AQP");
- Elettrodotta di M.T. (KV 20);
- Zone agricole investite a colture di uliveti, agrumeti, vigneti e seminativi;
- S.I.C. e Z.P.S. denominato Area delle Gravine e il Parco Regionale Terra delle Gravine

b) dalla Scheda AIA "B" annessa all'istanza di riesame AIA si evince che, in merito alla coltivazione della cava, a far data dal 2012 sono state rilasciate dalla Regione Puglia diverse proroghe e modifiche al provvedimento autorizzativo n. 92/2003; di tali provvedimenti non v'è contezza, come già riportato, nel vigente provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale.

Elaborati "Schede AIA" rev.0 del febbraio 2017

SCHEDA A - Rispetto a quanto riportato nella scheda A annessa alla D.D. regionale di AIA n. 375/2008, attualmente vigente, si rileva che:

- i codici NACE ed ISTAT relativi alle attività della installazione sono diversi da quelli riportati nella D.D. AIA n. 375/008; analoga considerazione vale per la descrizione della classificazione NOSE-P, della classificazione ISTAT e NACE;
- è mutato anche il numero di iscrizione al Registro Imprese, così come i dati (sia parziali che totali) riferiti alle superfici degli impianti di produzioni, ai quali si aggiungono quelli di cava.

SCHEDA B - Non risultano annessi all'istanza di riesame AIA gli atti autorizzativi richiamati nella Scheda B (ivi compresi quelli inerenti all'attività di cava). Inoltre nella Tab. B1 sono state inserite:

- la D.D. regionale n. 32/2002, mai menzionata nella precedente AIA e relativo Allegato Tecnico, così come la D.D. reg. N. 192/2001 (in loco della D.D. 190/2001 indicata nella vigente AIA);
- i provvedimenti autorizzativi della cava di calcare dal 2012 al 2016 (indicata come attività NON IPPC), articolati per "cav 1" e "cava 2", senza che siano richiamate le Determinate Regionali n. 92/2003 e n. 7/2004 presenti nell'Allegato tecnico alla vigente AIA.
- il riferimento ad una certificazione del SGA ISO 14001 con scadenza al 15/09/2016.

SCHEDA D - Il punto 9 della tabella D1 riporta la voce "stabilizzato (inerte 0/10)" indicando quale modalità di stoccaggio la "messa a parco in cava/ripristino ambientale", attività per la quale occorre accertare quale sia il titolo autorizzativo vigente.

La tab. D2 riporta, accanto a c.d. prodotti intermedi anche tre c.d. sottoprodotti, ossia: filler di calcare, prodotto in fase 7.1 e riutilizzato in "Linea produttiva 1 e 2/Ripristino ambientale"; limi di calcare, prodotti in fase 1.5 e stoccati in vasche nonché riutilizzati in "Fase 1.13/Ripristino ambientale"; il terzo sottoprodotto non risulta invece esplicitato. In ogni caso, sulla qualifica attribuita a detti materiali **si rimanda** alle specifiche osservazioni che seguono a proposito dell'elaborato *Relazione Tecnica AIA rev.0 del febbraio 2017*.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto - Servizio Territoriale

C.da Rondinella, ex Osp. Testa - 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpopuglia@pec.rupar.puglia.it



SCHEDA I – La tab. I1 fa riferimento a dati stimati, quando per altre componenti ambientali sono stati correttamente inseriti i dati effettivi da Report annuale del gestore. Pertanto, si ritiene che i quantitativi riportati in tab. I1 debbano essere aggiornati con i dati dell'ultimo anno di esercizio, specificando relativamente alla loro destinazione non solo il primo passaggio ad impianto terzo autorizzato ad operazioni di mero stoccaggio D15 o R13 (come da documentazione trasmessa), ma anche il tipo di smaltimento e/o recupero "finale" di ciascuna tipologia di rifiuto prodotta.

Solo per eventuali rifiuti che si prevede di produrre ex novo potranno essere riportate le stime dei quantitativi producibili.

Per quel che concerne la **tab. I2** si invita il proponente a rivedere la codifica attribuita al rifiuto descritto come "Toner di stampa" (attualmente individuata nei CER 08.13.17* e 08.13.18), atteso che dalle foto dei predetti rifiuti presenti nell'elaborato 15.1 "CERTIFICATI ANALITICI RIFIUTI PERICOLOSI" all'istanza di riesame AIA emerge che trattasi di cartucce per stampanti, da codificarsi correttamente con 160216 "Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 160215*" oppure sua voce specchio pericolosa³. Si richiede inoltre al gestore di: specificare la provenienza del CER 101313 descritto come rifiuti dal trattamento fumi riportato in tabella; correggere l'indicazione sullo stato fisico liquido attribuito al CER 170603* (lana di roccia).

Elaborato Allegato 1 Relazione tecnica AIA rev.0 datato febbraio 2017 (RT)

- Il **par. 3.2** "Collocazione geografica del sito" della RT non approfondisce aspetti rilevanti, nonostante lo stesso proponente dichiari presenza nel raggio di 1 Km dal perimetro dell'opificio di insediamenti e strutture/infrastrutture di rilievo (v. precedente osservazione sulla opportunità di una verifica di assoggettabilità a VIA).
- Il **par. 3.6** "Pianificazione e inquadramento territoriale del sito" della RT è assolutamente insufficiente in quanto prende in considerazione la relazione tra il progetto e solo alcuni degli strumenti pianificatori e vincoli paesaggistici e naturalistici (PPTR, PAI e PTA).
- Al **par. 3.6.2** il proponente ha specificato che "...si precisa che in data 29/11/2016 la Unicalce S.p.A. ha inviato istanza di compatibilità al PAI, con allegato lo studio di compatibilità idrogeologica ed idraulica (redatto ai sensi delle NTA del PAI, vedi istanza in allegato n. 18), al fine di ottenere una rivisitazione della nuova delimitazione delle aree oggetto di possibile rischio idraulico da parte dell'Autorità di Bacino Puglia...Pertanto si è in attesa del completamento dell'iter procedurale riguardante una nuova possibile rivisitazione della perimetrazione delle aree a rischio idraulico da parte dell'Autorità di Bacino Puglia...". In merito l'AdB con nota prot. 11656 del 04/09/2017 ha comunicato "...in relazione al procedimento di riesame AIA dell'impianto UNICALCE in Palagiano, si fa presente che – ferme restando le attività tese alla modifica della perimetrazione idraulica nelle aree di intervento, in corso presso la scrivente Autorità - aall'attualità le medesime aree rientrano in AP e pertanto ai fini del preente procedimento si invita la Ditta proponente ad adeguare il DVR aziendale con i rischi correlati alla presenza del vincolo PAI...".
- Nel **capitolo 4** della RT vengono elencate tutte le materie prime ed ausiliare utilizzate nello stabilimento. In base a quanto prescritto dalle BAT di settore (pubblicate con decisione n. 2013/163/UE della Commissione Europea), la ditta dichiara che "vengono effettuate analisi periodiche del calcare in ingresso nel forno", ma la prescrizione n. 31 delle BAT afferma che bisogna scegliere accuratamente tutte le materie prime che vengono immesse nel forno. Pertanto si prescrive innanzitutto di inserire nel Piano di Monitoraggio e Controllo un controllo almeno mensile delle materie prime e degli additivi, nonché di esplicitare tutte le

4

³ Si consideri che la polvere di toner delle cartucce è presente n quantità percentualmente irrilevante rispetto all'intero gruppo cartuccia. In merito all'attribuzione del CER, si reputa possa escludersi l'utilizzo del codice pericoloso laddove sia dimostrato che risultano soddisfatte le seguenti condizioni: a) la quantità di polvere di toner presente nella cartuccia esausta è solamente residuale; b) la cartuccia esausta è classificata dal produttore prima della commercializzazione come prodotto non pericoloso perché utilizza polvere di toner non pericolosa; c) il processo di stampa al quale la cartuccia stessa è sottoposta non produce alcuna trasformazione di tipo fisico o meccanico; d) durante il deposito temporaneo della cartuccia esausta essa non viene contaminata da altre sostanze pericolose.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150

www.arpa.puglia.it

C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto - Servizio Territoriale

C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto

tel. 099 9946310 fax 099 9946311

e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it

PEC: dap.ta.arpopuglia@pec.rupar.puglia.it



analisi effettuate sul calcare in ingresso nel forno e la relativa periodicità. Ci si riserva in ogni caso di fornire altre eventuali prescrizioni scaturite dalle BAT di settore.

Inoltre, si prescrive di produrre l'elenco di tutte le macchine presenti in stabilimento, comprese eventuali attrezzature a pressione che ricadono nella normativa PED e di inserire nel PMC l'elenco delle manutenzioni effettuate sulle stesse con la relativa periodicità.

Per quanto riguarda il Rischio di Incidenti rilevanti, si prescrive al gestore di evidenziare l'eventuale esclusione dalla normativa Seveso evidenziando la non applicabilità del D.Lgs. 105/2015.

- Il **par. 4.1.4** *“Materie prime e ausiliarie per l'impianto dei Premiscelati”* elenca le materie prime ed ausiliarie utilizzate per la produzione di premiscelati⁴; tra esse compaiono le voci “macroadditivi” e “microadditivi”, “leganti”, “miscele recuperate” che però non risultano descritte in termini di costituenti. Si precisa a riguardo che il par. 5.8 “Produzione premiscelati” della RT riporta nella descrizione della relativa fase 7.4 che “... *Vista la natura dei componenti stoccati ritenuti pericolosi, gli accessori applicati sui contenitori dei microadditivi sono certificati ATEX secondo quanto scaturito dalla relazione dell'analisi delle aree pericolose...*”.
- Il **par. 4.1.5** “Materie ausiliarie” andrebbe integrato anche con i combustibili utilizzati (i.e. pet coke, metano).
- Nel **par. 4.4** *“Sottoprodotti utilizzati come prodotti intermedi”* è riportata la tabella sottostante descrittiva di tre sottoprodotti⁵.

PROCESSI	SOTTOPRODOTTO
Impianto di lavaggio calcare	Limi di calcare
Filtri calcare premiscelati	Filler di calcare
Avviamento/fermata forno - Spegnicarce grassello	Calcare non completamente decarbonato

In particolare si legge che:

- i **limi di calcare** sono riutilizzati nel processo produttivo per la produzione finale dello stabilizzato o reimmessi in cava per recupero ambientale⁶. Non è chiaro in quale degli atti autorizzativi vigenti per l'installazione sia contenuta la previsione alternativa del riutilizzo in cava dei citati materiali e con quale qualifica⁷;
- il **filler di calcare** viene in parte venduto come prodotto finale tal quale ed in parte reimmesso nel ciclo produttivo della calce. Eventuali eccedenze sono depositate a cumulo come materiale di riempimento dei fronti di cava esauriti per recupero ambientale⁸. Anche in questo caso, non è chiaro in quali delle vigenti autorizzazioni sia contemplata la previsione di utilizzo delle eccedenze del materiale descritto (e con quale qualifica) al fine del recupero ambientale dell'adiacente cava;
- il **calcare non completamente decarbonato** viene messo a parco per essere successivamente reimmesso nel ciclo produttivo in opportuni dosaggi⁹.

Si ritiene che la qualifica di sottoprodotto attribuita dal proponente ai tre materiali sopra elencati non sia allo stato comprovata e pertanto debba essere attestata, mediante la produzione di apposito elaborato, il rispetto dei requisiti stabiliti dall'art. 184-bis, facendo riferimento ai criteri del DM n. 264 del 13/10/2016¹⁰.

⁴ Le due tipologie principali di premiscelati sono rappresentate da intonaci e malte, come indicato al par. 5.8 della TR (v. descrizione fase 7.8). Secondo quanto riportato al par. 12.1 della RT, l'impianto premiscelati previsto dalla D.D. di AIA n. 375/2008 è entrato in funzione nel 2013.

⁵ Si ricorda che i sottoprodotti sono il risultato (non voluto) di un processo di produzione.

⁶ Si veda anche descrizione dei seguenti paragrafi della RT: par. 5.2 - fase 1.5 *“Ripresa e lavaggio del calcare”*; par. 5.4 - fase 3.3 *“Vagliatura latte di calce”*; par. 5.5 - fase 4.6 *“Insacchettamento”*.

⁷ Previsione ripresa anche al par. 5.2 per la descrizione della fase 1.5 del processo produttivo.

⁸ Si veda anche la descrizione della fase 7.1 contenuta nel par. 5.8 della RT dedicato alla produzione di premiscelati.

⁹ La descrizione della fase 3.2 *“Spegnimento ossido di calcio”* è riportata al par. 5.2 della RT.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150

www.arpa.puglia.it

C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto - Servizio Territoriale

C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto

tel. 099 9946310 fax 099 9946311

e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it

PEC: dap.ta.arpopuglia@pec.rupar.puglia.it



Si rileva all'uopo che **tra i sottoprodotti non sono citate le polveri** (materiale filtrato dai filtri a manica afferenti alle varie linee produttive), **per cui necessita che il gestore definisca univocamente la qualifica normativa ad esse attribuita**, anche alla luce delle incongruenti dichiarazioni riportate nella RT ed in particolare: a pag. 45 (“... *Tutti i sistemi vaglianti, i mulini, gli elevatori, le coclee ed i nastri sono collegati a sistemi di aspirazione dotati di filtri a maniche le cui polveri sono recuperate come prodotto...*”); a pag. 120 (“...*Le polveri sono presenti in tutte le emissioni convogliate e la loro composizione è riferibile alla matrice delle materie prime o ausiliarie utilizzate e ai prodotti intermedi e finiti (Carbonati di calcio, ossido di calcio, idrato di calcio, ossido di alluminio, fluoruro di calcio, ossido di magnesio e polverino di coke di petrolio) ...*”); a pag. 128 (“...*La gestione degli impianti e i sistemi di abbattimento utilizzati permettono il quasi totale recupero e riutilizzo di materiale filtrato dai filtri a manica (polveri) per tutte le linee produttive, il riutilizzo dei fanghi di lavaggio calcare per la produzione di stabilizzato e il riutilizzo di eventuali altri sottoprodotti...*”).

– Nel **par. 5.1** “Processo produttivo dello stabilimento” della RT si legge che, in aggiunta all’attività produttiva IPPC, l’impianto in questione è costituito da **attività produttive non IPPC, accessorie e tecnicamente connesse con l’attività IPPC**, consistenti in:

- a) estrazione di calcare T.V. dalla cava;
- b) trasporto, frantumazione e vagliatura calcare T.V.;
- c) stoccaggio, trattamento e preparazione coke di petrolio (combustibile del forno a calce);
- d) trattamento, preparazione, stoccaggio e carico calce viva;
- e) produzione, trattamento, stoccaggio e carico calce idrata;
- f) produzione, stoccaggio e carico derivati (miscela desolforanti, malte umide, grassello);
- g) produzione, stoccaggio e carico premiscelati.

Rispetto all’attività elencata alla lettera a) si richiama quanto riportato in premessa al presente parere.

Nello schema a blocchi del processo produttivo inserito nel par. 5.1, pag. 35, della RT l’unica destinazione dei materiali prodotti è la vendita diversamente da quanto illustrato al capitolo 4 in merito ad altri utilizzi dei prodotti intermedi e finiti (a titolo di esempio il reimpiego nel processo produttivo e l’avvio al recupero ambientale dell’adiacente cava).

– Nel **par. 5.2** “Produzione ossido di calcio a zolle e micronizzato” della RT, laddove si illustra la fase 1.3 “Vagliatura 0/20 e messa a parco inerte 0/10, 0/20 e 10/20”, non è chiaro il passaggio in cui il proponente dichiara che “...*In alcune condizioni tutto il calcare in pezzatura 0/20 può risultare non idoneo ad ulteriore vagliatura e quindi è destinato a mezzo nastri trasportatori sul fronte di cava, dove viene messo a dimora per successiva vendita e/o recupero ambientale...*”; in particolare si chiede venga specificato quali siano le condizioni che determinano l’inidoneità all’ulteriore vagliatura del materiale.

– Per quanto riguarda le “acque di lavaggio mezzi”, al **par.6.2** (nonché al par.7.2) è riportato che “...*Dopo il trattamento le acque trattate vanno nella vasca di accumulo finale, comune con la rete dedicata al trattamento delle acque meteoriche per la superficie del piazzale di 20000 mq, per essere smaltite per il lavaggio dei piazzali e per l’abbattimento delle polveri oppure smaltite direttamente in cava, essendo le acque trattate conformi alla Tabella 4 dell’Allegato 5 Parte Terza del D.Lgs. n. 152/2006...*”. Si puntualizza che lo smaltimento afferisce alla disciplina dei rifiuti e andrebbero utilizzati i termini riuso, per i riutilizzi indicati, e scarico per lo scarico in cava. Si puntualizza che il riutilizzo dovrà avvenire a mezzo di una rete fissa di distribuzione e dovrà essere quantificato tramite idonei strumenti di misura (contatori). Per quanto riguarda il recapito in cava si rimanda a quanto osservato nel presente parere sull’elaborato Allegato n. 16 all’istanza di AIA.

– In relazione alle acque di condensa, al **par.6.2** (nonché al par.7.2) viene riportato quanto segue “...*l’acqua di condensa proveniente dalle due sale compressori e dal forno (valore stimato di circa 50 mc annui) viene inviata, tramite movimentazione interna, all’impianto chimico/fisico /biologico del lavaggio mezzi. Nello*

¹⁰ Il decreto detta le modalità con cui produttori e altri soggetti interessati alla gestione dei residui in parola possono dimostrare il rispetto delle condizioni ex articolo 184-bis, comma 1, Dlgs 152/2006, e dunque legittimamente gestirli fuori dal regime dei rifiuti. Si veda altresì la Circolare MATTM prot. n. 7619 del 30/05/2017.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150

www.arpa.puglia.it

C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto - Servizio Territoriale

C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto

tel. 099 9946310 fax 099 9946311

e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it

PEC: dap.ta.arpopuglia@pec.rupar.puglia.it



specifico l'acqua di condensa viene raccolta e stoccata in apposite cisterne confinate e chiuse posizionate vicino alle due sale compressori e al forno (vedi planimetria allegato n. 10). Raggiunto il limite di riempimento delle cisterne, l'acqua all'interno viene trasportata all'impianto chimico/fisico/biologico per essere trattata...". Si evidenzia che così come descritta nella gestione delle acque di condensa viene fatta commistione tra parte Quarta (rifiuti) e parte Terza (scarichi) del TUA, il collettamento delle acque di condensa al depuratore deve avvenire senza soluzione di continuità dal luogo di produzione all'impianto di trattamento. Non vi sono inoltre evidenze (analisi) sull'idoneità dell'impianto a trattare detta tipologia di refluo. Si chiede pertanto di definire in quale regime (rifiuto o scarico) il proponente intende gestire le acque di condensa.

– Riguardo alle emissioni in atmosfera, al **par. 7.1** (e **9.1.1**) sono elencate le seguenti emissioni puntuali convogliate correlate alle rispettive fasi del ciclo produttivo:

- E1 Ripresa e Frantumazione Primaria Coke di Petrolio
- E2 Macinazione Secondaria, Essiccamento e Vagliatura Coke di Petrolio
- E3 Silo Polmone e Trasferimento Coke di Petrolio
- E4 Silo di Stoccaggio e Alimentazione Coke di Petrolio
- E5 Forno a Calce Maerz
- E6 Frantumazione, Vagliatura ed Insilaggio Ossido di Calcio.
- E7 Spillaggio sili, insacchettamento e carico alla rinfusa Ossido di Calcio
- E8 Macinazione Ossido di Calcio a zolle.
- E9 Micronizzazione Ossido di Calcio.
- E10 Carico alla rinfusa Ossido di Calcio micronizzato.
- E11 Idratatore ossido di calcio.
- E12 Macinazione idrato di calcio T.V.
- E13 Mulino e separatore ad aria calce idrata.
- E14 Insilaggio, insacchettamento/carico alla rinfusa calce idrata.
- E15 Spillaggio sili, insacchettamento e carico alla rinfusa di miscele desolforanti.
- E16 Impianto di essiccazione;
- E17 Impianto di vagliatura;
- E18 Impianto di trasporto e miscelazione;
- E19 Impianto di insacchettamento premiscelati;
- E20 Impianto di macinazione, vagliatura e stoccaggio sabbie;
- E21 Impianto di carico alla rinfusa.

Al par. **7.1.3** sono altresì elencate le seguenti attività che producono emissioni diffuse:

- - Escavazione della cava a cielo aperto per la produzione e stoccaggio di calcare T.V.;
- - Trasporto del calcare T.V. dalla cava all'impianto di frantumazione e vagliatura;
- - Frantumazione e vagliatura del calcare T.V. e messa a parco di inerte 10/20, 0/20 e 20/60 in cumuli all'aperto;
- Scarico calcare T.V. da terzi;
- Scarico coke di petrolio nel capannone di stoccaggio;
- Scarico delle sabbie classificate in cumuli in box a cielo aperto;
- Frantumazione Inerte 10/20 impianto malte umide;
- Scarico CaO da terzi;
- Scarico e trasferimento di vari componenti (calcare, ossido, premiscelati, materie prime e ausiliarie) in sili chiusi, con sfiato dell'aria di trasporto e di spostamento presidiati da filtri di abbattimento polveri;
- Movimentazione interna di prodotti semifiniti per l'alimentazione di alcune fasi operative.

Preliminarmente si chiede al Gestore se abbia stimato l'aumento della massa di inquinanti emessi dovuta all'introduzione di nuovi punti di emissione convogliata in atmosfera richiamati nella RT (i.e. E7-bis, E20-bis) e come intenda bilanciarlo. Si chiede di indicare le quantità di polveri diffuse (PTS, PM10, PM2,5) emesse in atmosfera derivanti dall'attività di cava e frantumazione determinate mediante misure dirette ovvero metodi

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150

www.arpa.puglia.it

C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto - Servizio Territoriale

C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto

tel. 099 9946310 fax 099 9946311

e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it

PEC: dap.ta.arpopuglia@pec.rupar.puglia.it



di stima delle emissioni validati (US-EPA) nonché di indicare le misure sia gestionali che tecniche di prevenzione o di riduzione degli inquinanti emessi in atmosfera derivanti da dette attività.

In merito all'emissione di ossidi di zolfo il proponente ha dichiarato che *“sono presenti unicamente nell'emissione generata dal forno a calce, il cui impianto termico è alimentato con coke di petrolio, con tenore medio di zolfo pari a 5,5% m/m. Per quanto attiene l'utilizzo del coke di petrolio, quale combustibile di alimentazione del forno a calce, si evidenzia che lo stesso è ricompreso fra le tipologie di combustibili autorizzati, il cui utilizzo è disciplinato dalla previgente normativa (D.P.C.M. 08/03/2002, Titolo primo, Art. 3, comma 4, lettera d), che autorizzava l'uso di coke di petrolio con tenore di zolfo non superiore al 6% in massa negli impianti in cui, durante il processo produttivo, i composti dello zolfo sono fissati o combinanti in percentuale non inferiore al 60% con il prodotto ottenuto, con esclusione dei forni di produzione di calce per impiego nell'industria alimentare; tale disposizione è confermata dalla vigente normativa, di cui al D. Lgs 152/06, paragrafo 1, Sezione 1, Parte I dell'Allegato X alla PARTE QUINTA. In effetti, rispetto alla massa di zolfo immessa nel processo con il combustibile, la concentrazione nell'emissione e il corrispondente flusso di massa degli ossidi di zolfo sono notevolmente contenuti (ritenzione ben oltre il 60% dei composti solforati nel prodotto). Da questo punto di vista il forno a calce può essere considerato come un impianto con elevata efficienza di abbattimento degli ossidi di zolfo”*¹¹. A riguardo si chiede di argomentare in merito alla capacità del processo di fissare o combinare i composti dello zolfo in percentuale non inferiore al 60% con il prodotto ottenuto fornendo evidenza del rispetto delle disposizioni normative.

In merito all'utilizzo del pet coke si richiedono le fasi di utilizzo e il relativo inquadramento tecnico-giuridico, tenendo conto dei requisiti dell'Allegato X Parte V del D.L.vo 152/06 e s.m.i. ivi compresa la potenza termica dell'impianto di combustione. Il proponente ha dichiarato¹² che a partire dal 2016 è nullo l'utilizzo di pet coke nel forno a calce di potenza termica pari a 11,53 MWt. ARPA Puglia, nel rilevare la “fattibilità tecnica” dell'uso esclusivo di metano quale combustibile nel forno a calce, propone l'abbandono definitivo da parte del Gestore dell'uso del pet coke in quanto combustibile solido maggiormente impattante anche per il significativo contenuto di metalli (i.e. V, Ni) ed Idrocarburi Policiclici Aromatici che in genere si rinviene. Si chiede altresì al Gestore di indicare il/i fornitore/i del pet coke e di trasmettere la più recente certificazione analitica del combustibile in parola.

Secondo quanto riportato dal Gestore¹³ *i fumi grezzi provenienti dal forno (a Calce Maerz) vengono convogliati a mezzo collettore ad un sistema di abbattimento, costituito da un filtro a maniche di tessuto in depressione. A protezione del filtro da shock termici è predisposta sull'ingresso dei fumi grezzi una presa d'aria ambiente con valvola di regolazione, pilotata da un sensore di temperatura fumi in ingresso al filtro, regolato con set di temperatura max. di 140°C. A riguardo si rileva una potenziale diluizione emissioni: si chiede al Gestore di chiarire se detta introduzione di aria ambiente sia inevitabile da un punto di vista tecnologico e dell'esercizio. In riferimento al punto di emissione E5 si chiede se siano state determinate le concentrazioni di cancerogeni quali PCDD/Fs¹⁴ e PCB-DLs emesse in atmosfera e di produrre i relativi certificati analitici.*

Tenuto conto dell'attivazione di nuovi punti di emissione convogliata e delle concentrazioni determinate in autocontrollo riportate in Tab. E7 Scheda E, si ritiene che risulterebbero applicabili limiti di emissioni per le polveri più restrittivi (10 mg/m³) rispetto a quelli di cui alla Determina A.I.A. n°375 del 13 Giugno 2008 per le polveri emesse dai camini. Si chiede alla ditta di valutare se anche per i punti di emissione convogliata E2, E5, E6, E16, per i quali le concentrazioni di polveri rilevate risultano attualmente superiori a 10 mg/m³, sia in grado di rispettare detto valore (10 mg/m³) attraverso opportuni interventi tecnici di miglioramento delle prestazioni.

¹¹ Pag. 122 RT AIA.

¹² A pag. 71 della RT AIA.

¹³ Pag. 98 della RT AIA.

¹⁴ Pag. 6 Relazione di verifica applicabilità delle BAT di settore –n. 32 f)

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150

www.arpa.puglia.it

C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto - Servizio Territoriale

C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto

tel. 099 9946310 fax 099 9946311

e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it

PEC: dap.ta.arpopuglia@pec.rupar.puglia.it



In riferimento all'emissione di CO₂ (gas serra), poiché lo stabilimento ricadrebbe tra le attività di cui all'Allegato I del D.Lgs. 30/2013, si chiede evidenza del rispetto degli adempimenti previsti dalla citata normativa.

- Per quanto riguarda gli scarichi civili menzionati al par. **7.2.1**, si chiede di riportare nelle planimetrie allegate all'istanza di riesame le aree destinate alla subirrigazione.
- Nel **par. 7.2.2** è riportato che "... Le acque di prima pioggia vengono trattate in impianti dedicati di dissabbiatura, disoleazione e filtrazione. In alternativa è facoltà del Gestore di avviare dette acque a smaltimento come rifiuto verso altri impianti autorizzati...". Rispetto a tale dichiarazione necessita opportuno chiarimento del gestore. In merito al recapito in cava **si rimanda** a quanto osservato rispetto all'elaborato Allegato n. 16 all'istanza di AIA
- Il **capitolo 8 "Rifiuti"** della RT riporta l'elenco ai depositi temporanei dei rifiuti presenti in impianto. Avendo dichiarato a pag. 90 della RT che "... I fanghi delle fosse Imhoff e le acque oleose dei disoleatori degli impianti di trattamento delle acque meteoriche sono direttamente prelevati dalle vasche dove sono contenuti, tramite autobotti di ditte esterne..." si evince che anche dette vasche si configurano quali depositi temporanei di rifiuti e, come tali, dovranno essere individuate con apposita sigla e censite nella planimetria dedicata alle aree di deposito temporaneo dei rifiuti richiesta da ARPA. Tra le altre tipologie prodotte il gestore censisce anche i rifiuti dal trattamento fumi (CER (10.13.13) e Miscuglio di cemento (CER 17.01.07), rispetto ai quali si chiede di fornire maggiori dettagli.
- Rispetto al **par. 9.3 "Emissioni al suolo (rifiuti)"** si reputa che il titolo assegnato sia fuorviante, atteso che la trattazione ivi riportata non concerne esclusivamente i rifiuti, aspetto a cui peraltro è dedicato il capitolo 8 della RT. Si richiede inoltre un chiarimento circa la previsione di allestimento, all'interno della masseria di proprietà della UNICALCE presente nel perimetro dell'impianto, di un deposito/magazzino chiuso dotato di fondo impermeabile dove saranno ubicati gli imballaggi chiusi e pronti per il riutilizzo. Infine si chiede al gestore di produrre una planimetria riportante l'allocazione dei presidi ambientali atti a prevenire/limitare gli effetti di eventuali sversamenti (es. sostanze adsorbenti, ecc.)
- In merito al **par. 12.5 "Produzione di rifiuti"** della RT il proponente cita tra i rifiuti prodotti il materiale non conforme, senza specificare altro; si chiede dunque apposito ragguaglio su detta tipologia di residuo.

9

Elaborato 12 "Piano di Monitoraggio E Controllo" rev.0 del febbraio 2017

L'elaborato di PMC risulta allo stato carente, in quanto mancano:

- il paragrafo dedicato agli obblighi di comunicazione periodica, tra cui quelli inerenti agli esiti degli autocontrolli ed al Report annuale di attuazione del PMC, rispetto ai quali dovranno essere indicati anche i destinatari; in particolare, relativamente al Report annuale il gestore è tenuto ad individuare i contenuti minimi, che potranno essere integrati secondo quanto eventualmente richiesto dagli Enti partecipanti alla procedura di riesame AIA;
- il paragrafo dedicato agli oneri di comunicazione in caso di incidenti, emergenze, anomalie e/o malfunzionamenti dell'impianto, ove specificare la tempistica e le modalità di intervento e di **allerta** delle Autorità interessate;
- la trattazione delle modalità di informazione del pubblico, che si ritiene debba essere garantita anche attraverso la pubblicazione sul sito web aziendale del Report annuale di attuazione del PMC;
- il paragrafo dedicato ai Sistemi di Gestione Ambientale, considerato che il sito è dotato di registrazione EMAS e certificazione ISO 14001, si ritiene che debba contemplare l'elenco delle procedure adottate;
- risulta assente un parametro dedicato agli interventi di manutenzione, taratura e calibrazione delle apparecchiature/strumenti/macchinari in uso all'impianto. E' presente soltanto al cap.2 la tabella 2.1.2 dedicata agli impianti di depurazione che però è da integrare con l'indicazione della procedura del SGA.

In aggiunta si rappresenta che:

- la **tabella 1.1.4 "Sottoprodotti (secondo art. 184-bis D.Lgs. 152/2006 s.m.i.)"** appare incompleta in quanto individua unicamente il filler di calcare, diversamente da quanto riportato al par. 4.4 della RT ove sono citati

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150

www.arpa.puglia.it

C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto - Servizio Territoriale

C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto

tel. 099 9946310 fax 099 9946311

e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it

PEC: dap.ta.arpopuglia@pec.rupar.puglia.it



altri due sottoprodotti (limi di calcare e calcare non completamente decarbonato); inoltre manca la trattazione delle modalità e degli eventuali controlli in funzione dei quali il produttore attesta la natura di sottoprodotti per i materiali in questione ai sensi dell'art. 184-bis del TUA.

- la **tabella 1.2.1 Risorse idriche** deve essere integrata anche con la fonte non convenzione costituita dalle acque meteoriche/di processo riutilizzate
- la **tabella 1.6 Emissioni idriche** deve essere integrata con i punti di controllo delle acque di prima pioggia in uscita dai tre impianti di trattamento dedicati, per i controlli previsti ai sensi dell'art.10 comma 1 lettera b). Sia per gli scarichi S1, S2 ed S3 che per i nuovi tre punti di controllo prescritti, andrà garantita l'assenza delle sostanze di cui al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del D. L.vo 152/06 e ss.mm.ii oltre alla conformità con la tabella 4 del medesimo allegato. Si chiede inoltre di inserire periodici controlli in uscita all'impianto chimico/fisico/biologico, descritto al **par 7.2**, dedicato al trattamento dei reflui industriali costituiti dalle acque di lavaggio mezzi e delle acque provenienti dal deposito gasolio, al fine di verificare l'efficienza dell'impianto.
- il **par. 1.7 Rumore** deve essere integrato con le seguenti prescrizioni:
 1. Esecuzione delle attività di controllo anche nel periodo notturno data la presenza di sorgenti di rumore attive nell'intero arco delle 24 ore;
 2. Occorre esplicitare le tecniche di misura adottate ai fini della verifica del rispetto dei limiti di legge. In particolare dovrà essere esplicitato se vengono adottate tecniche di campionamento o misure sull'intero arco di riferimento. Qualora siano adottate tecniche di campionamento questi dovranno essere eseguiti prevedendo intervalli di misura adeguatamente rappresentativi;
 3. Tutte le misure effettuate dovranno essere conformi a quanto previsto dal D.M. 16/03/98;
 4. Il gestore dovrà comunicare all'Organo di Controllo ed all'A.C. l'esecuzione dei propri autocontrolli con un preavviso di almeno 10 giorni;
 5. Il gestore dovrà comunicare all'Organo di Controllo ed all'A.C. con tempestività qualsiasi anomalia che possa comportare un significativo aumento delle immissioni acustiche connesse all'esercizio della propria attività;
 6. Tutte le misure sono condursi a carico di TCAA;
 7. I siti di misura dovranno essere georeferenziati ed accessibili in sicurezza;
 8. Il Report finale dovrà contenere almeno le informazioni minimali previste dal succitato D.M. 16/03/98.

Inoltre il Gestore dovrà avere cura di mettere in atto apposite modalità di esercizio impianto atte a ridurre/prevenire l'impatto acustico ed in particolare:

- Provvedere alla chiusura dei portoni di stabilimento fatte salve le normali esigenze produttive;
- Verificare periodicamente lo stato di usura di tutte le apparecchiature che possono comportare impatto acustico procedendo alla loro sostituzione quando necessario;
- Assicurare intervento immediato qualora la rottura o il deterioramento di apparecchiature o loro parti provochino un evidente inquinamento acustico;
- Aggiornare periodicamente la mappa dei recettori ove eventualmente procedere alla verifica del criterio differenziale

Infine si ritiene opportuno, preso atto che il territorio comunale ad oggi non risulta zonizzato ai sensi di quanto disposto dalla L.R. 3/02, che l'Amministrazione Comunale, in qualità di A.C. in tema di vigilanza e controllo delle sorgenti sonore fisse, si esprima sulla classificazione acustica dell'area di impianto e di quelle adiacenti ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 del DPCM 01/03/91

- il **par. 1.8 "Rifiuti"** è costituito esclusivamente dalla tabella 1.8.1 dedicata ai rifiuti prodotti, che dovrà essere integrata con l'introduzione di una colonna "Deposito temporaneo", nella quale riportare la sigla identificativa del deposito e il criterio di gestione adottato (alternativo tra quello "quantitativo" e quello "temporale"). Al fine di rendere autosufficiente l'elaborato di PMC, si richiede inoltre che il medesimo sia integrato con:

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150

www.arpa.puglia.it

C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto - Servizio Territoriale

C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto

tel. 099 9946310 fax 099 9946311

e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it

PEC: dap.ta.arpopuglia@pec.rupar.puglia.it



- a) l'indicazione delle tipologie di controllo previste (documentali, visive, analitiche), dalla produzione all'avvio a destino finale.
- b) il dettaglio della procedura operativa dedicata alla gestione e tracciabilità dei rifiuti elaborata ai fini del SGA implementato in impianto.
- c) la specifica delle metodiche di campionamento e delle modalità di controllo analitico dei rifiuti. In particolare si prescrive che, diversamente da quanto riportato nella nota in calce alla tabella 1.8.1, il gestore provveda:
 - in aggiunta al test dell'eluato previsto per l'ammissibilità in discarica (ai sensi del DM 27/09/10 e ss.mm.ii.) ed al test di cessione per l'avvio a recupero (ex DM 05/02/98 e ss.mm.ii. e DM 161/2002 e ss.mm.ii.), ad effettuare analisi di caratterizzazione ed a classificare i rifiuti in conformità alla vigente normativa (v. comma 1 della premessa dell'Allegato D alla Parte IV del T.U.A.¹⁵) ed alla sua evoluzione futura, in occasione del primo di una serie determinata di conferimenti a ciascun impianto terzo a condizione che il tipo e le caratteristiche del rifiuto rimangano invariati anche per tali ulteriori conferimenti e, comunque, almeno una volta l'anno; ciò indipendentemente dalle frequenza e dei parametri concordati in fase di omologa con gli impianti destinatari dei rifiuti;
 - in caso di eventuale produzione di rifiuti codificati xx.xx.99 (*Rifiuti non specificati altrimenti*) dovrà prevedersi una frequenza di autocontrollo particolarmente stringente (es. per lotti);
 - a sottoporre a controllo analitico puntuale i rifiuti prodotti a seguito di condizioni eccezionali, come – a titolo di esempio - nel caso di rifacimento del rivestimento refrattario del forno a calce per fine campagna tecnica.
- d) la previsione di esecuzione degli autocontrolli da parte di Laboratori preferibilmente accreditati, anche per la fase di campionamento, i cui esiti dovranno rispettare i requisiti formali fissati per i certificati analitici dalla Circolare del Consiglio Nazionale dei Chimici n. 057/12/CNC/fla del 27/01/12 e s.m.i., ed essere sempre accompagnati dal verbale di campionamento che ne costituirà parte integrante.
- e) l'individuazione degli obblighi di tenuta della contabilità ambientale specificandone tempistica e modalità di gestione (registro di carico e scarico, formulari, dichiarazione MUD, adempimenti discendenti da iscrizione al SISTRI, archivio abilitazioni trasportatori e autorizzazioni impianti di recupero e smaltimento destinatari dei rifiuti, ecc.).
- f) l'elenco delle aree di deposito temporaneo presenti in impianto, individuate univocamente mediante sigla identificativa e su apposita planimetria (aggiuntiva rispetto a quella già trasmessa in Allegato 10 all'istanza di riesame) da redigersi quale annesso al PMC; in particolare la nuova planimetria sarà dedicata esclusivamente ai depositi temporanei/aree di stoccaggio dei rifiuti (compresi quelli definiti "occasional" dal gestore - es. DT4/Base forno - elencati nel capitolo 8 della RT) e riporterà nella legenda il dettaglio dei CER allocati/allocabili presso ciascuna area idoneamente individuata attraverso apposita sigla. Per le aree di deposito temporaneo inoltre dovrà essere previsto il controllo mensile, sia delle giacenze che dello stato di manutenzione, attraverso l'adozione di una scheda-tipo che sarà compilata e sottoscritta dall'addetto alla verifica e che, scansata in formato pdf non modificabile ed archiviata, costituirà la forma di registrazione di dette verifiche a disposizione dell'A.C. e degli Enti di controllo che ne facciano richiesta.
- g) la dichiarazione di rispetto dei criteri minimi di stoccaggio stabiliti dalla normativa tecnica di settore (il riferimento è attualmente costituito dal DM 05/0/98 e s.m.i. e dal DM 161/2002 e s.m.i.) per i rifiuti presenti nei depositi temporanei. Per ciascuna area di deposito temporaneo dovrà prevedersi altresì la presenza di cartellonistica identificativa esterna riportante l'elenco dei CER allocabili, nonché le norme per la corretta manipolazione degli stessi; si precisa che i singoli contenitori di

¹⁵ La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER ed applicando le disposizioni contenute nella Decisione 2014/955/UE e nel Regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione del 18/12/14.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150

www.arpa.puglia.it

C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto - Servizio Territoriale

C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto

tel. 099 9946310 fax 099 9946311

e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it

PEC: dap.ta.arpopuglia@pec.rupar.puglia.it



rifiuti dovranno comunque essere etichettati riportando codice CER, descrizione e caratteristiche di pericolo. Si prescrive che sia garantita idonea copertura ai contenitori ed alle aree di deposito temporaneo, anche destinate ai rifiuti non pericolosi.

- Il **par. 3** "*Indicatori di prestazione*" dovrà essere integrato, per quel che riguarda i rifiuti, con: a) l'indicazione dei valori assoluti delle quantità annuali di rifiuti, materie prime e prodotti ottenuti; il popolamento di due indicatori aggiuntivi, ossia % annua di recupero rifiuti (rifiuti avviati ad attività di recupero su produzione totale rifiuti) e % annua smaltimento rifiuti (rifiuti avviati ad attività di smaltimento su produzione totale rifiuti).

Elaborato Allegato 16- Relazione sulla gestione delle acque meteoriche di prima pioggia e di dilavamento rev.0 datato Febbraio 2017

Si rileva che il recapito in cava non è coerente con le norme tecniche di settore. Le tipologie di recapito (in ordine preferenziale) sono indicate nell'art. 11 del RR 26/2013 e ss.mm.e ii., mentre le modalità di scarico sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo sono descritte nell'Allegato 4 al R.R. 26/2011 e ss.mm.ii. (*Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2000 A.E.*) nonché nelle Norme Tecniche Generali di cui all'Allegato 5 della Delibera del C.I.T.A.I. del 4/2/1977 pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n° 48 del 21/2/1977. Inoltre, rispetto ai punti individuati in planimetria Allegato 6 con sigle S1, S2 ed S3, si osserva che gli scarichi non vengono recapitati in un bacino, ma su piste/bordi cava. Si chiede pertanto di valutare un recapito alternativo che contempli anche l'ipotesi di accumulo in cava e riuso (ad es. irriguo) delle acque reflue depurate.

Allegato 22-Particolare impianto trattamento area A - Scarico S1 Dallo schema si evince che è presente un bypass dell'impianto di trattamento acque seconda pioggia collegato direttamente al recapito finale (cava). Si ritiene che debba essere eliminato e si chiede di presentare la Tavola aggiornata.

Allegato 24-Particolare impianto trattamento aera C - Scarico S3 Si rileva l'assenza della legenda e si chiede di presentare la Tavola aggiornata.

Elaborato Allegato 17- Relazione tecnica disoleatore gasolio rev.0 datato Febbraio 2017

Si chiedono chiarimenti in merito a quanto riportato a pag.2/3 ossia "*...L'acqua, infine, esce dall'impianto attraverso uno scarico che pesca in profondità...*" Inoltre si evidenzia che mentre in tale elaborato è descritto che il refluo dopo il pretrattamento subito viene collettato all'impianto di trattamento acque meteoriche piazzale da 20000 m² (area C) nell'elaborato Allegato 1 *Relazione tecnica AIA* viene riportato che il collettamento è all'impianto dedicato al trattamento acque di lavaggio e di condensa. Si chiede di chiarire l'incongruenza

Il parere di competenza è pertanto sospeso in attesa dei chiarimenti e delle integrazioni richieste.

Distinti saluti.

Il Direttore del Servizio Territoriale
(dott. Vittorio Esposito)

GdL
dott. Roberto Barnaba
ing. Nicola De Santis
dott.ssa Adele Dell'Erba
dott.ssa Adriana Primicino

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto - Servizio Territoriale

C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it